

Associazione Sportiva Ricreativa e Culturale
"ACCADEMIA DELLA MUSICA" A.P.S.- A.S.D. PARABITA
Associazione di Promozione Sociale
Associazione Sportiva Dilettantistica



Centri Sportivi
Aziendali e Industriali



VERBALE dell'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI del 19/08/2023

(A.S.D. - ESENTE IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART.1 - comma 646 - L. EGGE N°145 DEL 30 Dicembre 2018)

(A.P.S. - E.T.S. - ESENTE IMPOSTA DI BOLLO e TASSA DI REGISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART.82 - comma 5 - D.Lgs. N° 117/2017)

^^^

Il Giorno Diciannove del mese di Agosto dell'anno Duemilaventitre, alle ore **16:30**, in **Parabita (LE)**, presso la **Sede Sociale di Via Dr. Bellisario,19**, si è riunita l'**Assemblea Generale dei Soci**, convocata con urgenza e indifferibilmente, della Associazione **A.S.R.C. "ACCADEMIA DELLA MUSICA" A.P.S.- A.S.D.**, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

O.D.G.:

- **Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D. Lgs.117/2017, Codice del Terzo Settore.**

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Sig. **GRECO Giuseppe**, il quale, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità dello Statuto vigente, contenente l'Ordine del Giorno, l'ora e il luogo e che sono **presenti o rappresentati per delega n° 10 soci su 14**, aventi diritto e iscritti nel Libro Soci, **dichiara** che la seduta deve ritenersi **regolarmente costituita** per la sua **validità**, nel rispetto di quanto stabilito dal **vigente statuto**, per deliberare sui punti all'Ordine del Giorno e chiama a fungere da **segretario verbalizzante** la **Sig.ra GRECO Marilù**.

In merito al punto all'O.d.G., il Presidente comunica che, a seguito di un errore materiale, evidenziato da un funzionario della Agenzia delle Entrate, il Consiglio Direttivo, nella seduta del **31 Luglio u.s.**, ha ritenuto necessario **reiterare** la convocazione dell'**Assemblea Generale dei Soci**, per confermare, riesaminare ed approvare le modifiche da apportare allo Statuto, in virtù di quanto disposto dal **D. Lgs. 117/2017 (Codice del terzo Settore)**.

Il Presidente dà lettura della **bozza del nuovo Statuto**, redatta insieme al Segretario dell'Associazione; al termine, l'Assemblea è chiamata alla discussione e a deliberare sulle modifiche proposte. La Presidente, prima di passare alle operazioni di voto, chiede all'assemblea la **conferma** della denominazione della associazione sportiva ricreativa e culturale, ovvero:

A.S.R.C. "ACCADEMIA DELLA MUSICA" A.P.S.- A.S.D.

con sede sociale in **PARABITA (LE)** alla **Via Dr. Belisario, n° 19**

A conclusione della lettura e discussione su ogni articolo, viene posto in votazione palese, per alzata di mano, lo Statuto modificato.

L'Assemblea, con voto unanime, **DELIBERA** di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente Atto, formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, *non soggetta all'imposta sul bollo e all'imposta di registro ai sensi dell'Art. 32 del D-Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)*.

Il Presidente ed il Segretario verbalizzante vengono incaricati alla sottoscrizione del presente Atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore **18:10**, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Marilù Greco)

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Greco)

STATUTO SOCIALE
A.S.R.C. "ACCADEMIA DELLA MUSICA" - A.P.S. A.S.D.
Associazione Sportiva Dilettantistica
Associazione di Promozione Sociale

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in **Parabita (Le) (Cap73052)**, alla **Via Dr. Bellisario, n.19**, quale **Ente del Terzo settore**, una **associazione sportiva dilettantistica (ASD)** e **associazione di promozione sociale (APS)**, denominata *(associazione sportiva ricreativa e culturale)* **"A.S.R.C. "ACCADEMIA DELLA MUSICA" A.P.S.- A.S.D.**, in conformità ai dettami della **Riforma dello Sport (L.S. 86/2019)** ed al **D.Lgs. N.36/2021**, nonché in conformità al dettato dell'**art. 35 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017)**. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il **trasferimento** della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione **A.S.R.C. "ACCADEMIA DELLA MUSICA" A.P.S.- A.S.D.**, più avanti chiamata per brevità **Associazione**, è priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, e si ispira ai principi di democraticità e gratuità, **non ha scopo di lucro** e persegue esclusivamente finalità di **solidarietà sociale**.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti (Art.4) attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifiche;
- d) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di **tutela e valorizzazione del patrimonio culturale** e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) **formazione universitaria e post-universitaria**;
- h) **ricerca scientifica di particolare interesse sociale**;
- i) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative** di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) **organizzazione e gestione di attività turistiche** di interesse sociale, culturale o religioso;

l) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) attività diverse, di **servizi, secondarie e strumentali ad enti del Terzo settore ai sensi della Riforma del Terzo Settore e ad associazioni sportive dilettantistiche e/o senza fini di lucro ai sensi della Riforma dello Sport**;

t) organizzazione e gestione di **attività sportive dilettantistiche**;

v) **promozione della cultura della legalità**, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici**, nonché dei diritti dei **consumatori** e dei **fruitori** delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

L'associazione, in particolare, nell'ambito della promozione di attività sportive dilettantistiche, si propone:

- tra gli altri scopi descritti nel presente statuto, anchel'impegno di una azione avente come oggetto uno specifico riferimento all'esercizio in via **stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di **attività sportive dilettantistiche**, ivi comprese la **formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica**;
- tra gli altri, un impegno specificoteso al rispetto delle norme sull'**Ordinamento Sportivo**, ispirato dalla **Riforma dello Sport (Legge n.86/2019)**, confacente a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del **codice civile**;
- di realizzare iniziative che, direttamente o indirettamente promuoveranno le attività socio educative, socio assistenziali sanitarie, nonché sportive dilettantistiche, in particolare attività che favoriscano in ogni modo le **attività scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche**, anche a favore di **persone svantaggiate** per motivi fisici, psichici, familiari, economici e sociali ingenerare;

L'associazione, in particolare, nell'ambito della promozione di attività sportive dilettantistiche, si propone:

- tra gli altri scopi descritti nel presente statuto, anche l'impegno di una azione avente come oggetto uno specifico riferimento all'esercizio in via **stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di **attività sportive dilettantistiche**, ivi comprese la **formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica**;
- tra gli altri, un impegno specificoteso al rispetto delle norme sull'**Ordinamento Sportivo**, ispirato dalla **Riforma dello Sport (Legge n.86/2019)**, confacente a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del **codice civile**;
- di realizzare iniziative che, direttamente o indirettamente promuoveranno le attività socio educative, socio assistenziali sanitarie, nonché sportive dilettantistiche, in particolare attività che favoriscano in ogni modo le **attività scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche**, anche a favore di **persone svantaggiate** per motivi fisici, psichici, familiari, economici e sociali in genere;

- divulgare, promuovere la pratica della Ginnastica per tutti, anche a favore di minori "a rischio" di gravi fenomeni sociali, quali il disagio giovanile, l'abbandono scolastico, il bullismo, ecc. nonché di ogni attività sportiva dilettantistica, ricreativa e culturale, e servizi direttamente connessi ed in particolare:
- realizzare iniziative che, direttamente o indirettamente promuoveranno le attività **socio educative, socio assistenziali sanitarie, nonché sportive dilettantistiche**;
- realizzare supporto e sostegno psico-pedagogico a favore di minori e di anziani mediante esercizi di **Psicomotricità**, nonché altre forme di Ginnastica (ad esempio **posturale, dolce, correttiva, riabilitativa**, ecc.), in questo caso, con particolare riferimento alla Ginnastica propedeutica (**Music Form**) al Canto e all'utilizzo di strumenti musicali;
- con la propria **azione sociale** (tra le quali la **Musicoterapia**), che utilizza i **propri Soci Docenti**, le cui prestazioni didattiche sono, prevalentemente, improntate da collaborazione a titolo gratuito, ovvero con il genuino spirito di volontariato gratuito, essenzialmente tese alla **promozione della Musica in ogni forma**, mediante la quale, l'associazione, peraltro, **intende prevenire gravi fenomeni sociali** come l'abbandono scolastico, il bullismo, il disagio giovanile, ecc.

Art. 4. Per lo svolgimento di ogni attività sociale, sia di carattere istituzionale o di altre attività secondarie (Art.5) descritte nel presente statuto, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di **volontariato** dei propri associati o delle **persone aderenti agli Enti Associati**. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, a carattere locale o nazionale o europeo, tra cui le reti associative di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati, anche nella fase del co-programmazione e relativa realizzazione di progetti specifici, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5. L'Associazione su deliberazione del Consiglio Direttivo, può aprire delegazioni, sportelli e/o sezioni staccate ovvero sedì operative, in tutto il territorio italiano e negli Stati della Comunità Europea, nominando, laddove se ne ravvisi la necessità da parte del Consiglio Direttivo, i fiduciari di sezione.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione potrà, dunque, svolgere attività di altra natura purché siano **secondarie, direttamente connesse e strumentali** alle attività istituzionali dell'associazione medesima, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità politica ad esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art.17, co.3, L.400/1988.

I Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, nel rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti Organici dell'associazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi, nella qualità di **Enti Associati (Persone giuridiche)**, altri **Organismi del Terzo Settore**, ma anche Associazioni Sportive Dilettantistiche, e/o Associazioni di categoria, i gruppi e comitati di cittadini, anche in condizioni di bisogno, nonché le libere Associazioni tra cittadini, ecc. purché;

- gli Enti richiedenti **non perseguano fini di lucro**, (queste ultime non possono superare, rispetto alle A.P.S.(o A.P.S./A.S.D.) Aderenti, i limiti percentuali previsti dalla Riforma del Terzo Settore e relativi

Decreti attuativi, ovvero a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.);

- b) siano effettivamente interessati all'attività del sodalizio, e disponibili a collaborare, anche nella forma di volontariato gratuito, per la realizzazione di scopi sociali condivisibili;
- c) accettino le condizioni previste dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni degli organi sociali, ed altresì non svolgano attività concorrenziali;
- d) che intendono associarsi all'associazione per usufruirne dei servizi posti in essere in funzione della realizzazione degli scopi sociali condivisi.

Gli Enti Associati, verranno rappresentati negli Organi Sociali nelle persone dei legali rappresentanti o all'uopo delegati a nome per conto dell'organismo aspirante Ente Associato; in tal caso i medesimi rappresentanti, oltre ad altri loro soci interessati, verranno iscritti nell'apposito Elenco come Volontari.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio o a Ente Associato, deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio o dell'Ente Associato è annotata nel relativo libro soci e libro enti associati.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. Tutti i soci e rappresentanti degli Enti Associati, hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere elettori ed eleggibili alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate e condivise. Ciascun socio o Ente associato, ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci e Enti Associati, hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. Resta inteso che i soci o Enti associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. Ogni associato, per mantenere la qualifica di Socio o Ente Associato, versa alla cassa sociale, una quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Il pagamento delle quote sociali mensili ha luogo direttamente nelle mani del Tesoriere o del Presidente o persona all'uopo delegata. Ogni Associato o Ente Associato, altresì, dovrà concorrere con contributi associativi (di compartecipazione alle spese) per far fronte, appunto, alle spese inerenti la realizzazione dei servizi di natura istituzionale o a quelli direttamente connessi di cui chiedono la fruizione.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio o di Ente associato si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio o di Ente associato, per esclusione, coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio o di Ente associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio o Ente associato, escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sano **volontari** gli associati o gli affiliati agli Enti associati, che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del **volontario** non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per cui è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. **Non si considera volontario** l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I **Volontari** sono iscritti in un apposito registro, oltre che ai sensi del Codice del Terzo Settore, altresì, in ottemperanza **dell'art.29 del D. Lgs. N.36/2021**, che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto della attività sportiva dilettantistica, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di **sostenitori** tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, **purché non volontari**, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni

caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Tra i lavoratori di altra natura è prevista la figura del **Lavoratore Sportivo**, così come prevede l'Art.25 del D. Lgs.n. 36/2021; ovvero è **lavoratore sportivo** l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo; è **lavoratore sportivo** anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti (Federazioni Sportive, Discipline Sportive o Enti Nazionali di Promozione Sportiva=, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art.15. Sano organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive. In ottemperanza dell'Art.11 del D. Lgs. n. 36/2021 è **fatto divieto** agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

L'Assemblea

Art.16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto. se iscritto nel Libro degli associati da almeno tre mesi. In ottemperanza del principio enunciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota n.1309 del 06.02.2019 dove si ribadisce che sarebbe contrario al principio della parità dei diritti tra di tutti gli associati escluderli, **si stabilisce che ogni socio maggiorenne è elettore ed eleggibile** - salvo casi di incompatibilità - ma anche che i **minorenni debbano godere del diritto di voto in assemblea** e che la loro volontà, quindi il diritto di voto, viene esteso a uno dei genitori o a che ne ha la patria potestà; anche in ottemperanza dell'Art.16 del D. Lgs. n.36/2021, **la richiesta di tesseramento** ad una Federazione Sportiva Nazionale o a Disciplina Associata o a Ente di Nazionale di Promozione sportiva, cui l'associazione è affiliata, **deve essere sottoscritta**, oltre che da un genitore, anche dal minore, se ha compiuto i 14 anni di età, esprimendo così, la sua volontà di praticare una qualche attività sportiva.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della **prima convocazione** e il giorno e l'ora della **seconda convocazione**, che deve avvenire almeno due ore dopo la prima convocazione.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione e, in subordine, mediante affissione all'Albo della convocazione, almeno 15 giorni prima della seduta assembleare. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita, in **prima convocazione**, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in **seconda convocazione** è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun socio può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.



Handwritten signature and initials in blue ink.

Art. 20. Per le **modifiche statutarie** l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo **scioglimento dell'associazione** e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si precede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il Presidente

Art. 22. Il Presidente viene eletto dall'assemblea generale dei Soci; egli è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, - *come ad es. l'accoglimento con riserva di nuovi associati.*

Il Consiglio Direttivo

Art. 23. Il Consiglio Direttivo, i cui componenti sono eletti dall'assemblea generale dei soci, è composto dal Presidente che lo coordina e dirige, ed un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica **quattro anni** e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, e tra i rappresentanti degli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni a partire dalla data dell'insediamento, deve richiedere l'iscrizione del sodalizio, nel Registro Uniconazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito al Presidente e/o ad altri componenti del Consiglio Direttivo o a ad altre persone, purché siano Soci dell'associazione.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno **tre** giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, e in caso di parità, vale, doppio, il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 25. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 26. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, ovvero:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

in tal caso l'Assemblea elegge un **Organo di Controllo**, anche monocratico (Revisore dei Conti). Ai componenti di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il **bilancio sociale** - ove previsto qualora ne ricorrano le condizioni previste dal Codice del Terzo Settore - sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre l'assemblea dei soci elegge l'**Organo di controllo** qualora lo ritenga opportuno, anche in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere l'Organo di controllo, oppure il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il **31 dicembre di ogni anno** e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le paste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di **ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00** il bilancio può essere redatto nella forma del **rendiconto finanziario per cassa**.

Art. 32. Le **entrate** dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) erogazioni liberali e/o contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;

- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle **attività diverse** rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il **patrimonio sociale** deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità della associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei Soci (persone fisiche);
- b) libro degli Enti associati (persone giuridiche);
- c) registro dei Volontari;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale – Il Rendiconto

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono **superiori a 100 mila euro** annui, l'Associazione **dovrà pubblicare annualmente** e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti,

compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. L'associazione deve redigere il rendiconto annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Il **Bilancio Consuntivo** va, dunque, approvato dall'Assemblea Generale dei Soci **entro quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio. In fase di approvazione del Bilancio Consuntivo l'Assemblea può costituire un **Fondo di Riserva Straordinario** per accantonare risorse eventuali avanzi di amministrazione o utili, che **non potranno essere, in ogni caso, distribuiti tra i Soci**, ma che dovranno essere utilizzati nell'Esercizio successivo per far fronte a spese di investimento e di gestione. Il Bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi, sia quelli di carattere istituzionali, e distintamente quelli che rivestono carattere commerciale, altresì degli oneri dell'associazione e dalla relazione di "mission" che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora dovessero verificarsi rendite, provento o entrate comunque denominate, inferiori a euro 220.000,00, il bilancio potrà essere redatto nella forma del "rendiconto finanziario".

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluta, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 39. Il Consiglio Direttivo può emanare **Regolamenti** per l'organizzazione ed il funzionamento della Associazione.

Norma finale

Art. 40. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali integrazioni o variazioni.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE



Don ph Deo Ma luf

**Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano**

REGISTRATO IL 11 SET. 2023
SERIE 3 NUMERO 1000
VERSATE EURO ESENTE

ADDETTO SPORTELLI F.O.

Antonio Aventaggio

* Firma su delega del direttore provinciale

Antonella Rosello

